



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione
Lombardia

PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027

PRIORITÀ 3 INCLUSIONE SOCIALE

ESO 4.11 Azione k.1. Sostegno allo sviluppo e alla diffusione di servizi abitativi

ESO 4.12 - Azione L.1. Sostegno a percorsi di accompagnamento per le persone a rischio di povertà ed esclusione sociale

MODELLI DI SERVIZI TERRITORIALI INTEGRATI PER L'ATTIVAZIONE SOCIALE E IL POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ

Decreto n.14325 del 27 settembre 2024

F.A.Q. per i soggetti beneficiari

Misura K.1 - L.1 (domande generali)

1) Per gli strumenti di comunicazione, ho bisogno di sapere quali loghi mettere: le indicazioni sono sul manuale?

Per i loghi, si prega di prendere visione della comunicazione, rinvenibile alla pagina:

<https://fse.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasfse2021-2027/avvisi-informativi-7/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-1>

Si raccomanda di attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità di cui di cui all'art. 50 "Responsabilità dei beneficiari" e Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060, nonché alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 contenute nelle "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027" e ad eventuali ulteriori strumenti che saranno resi disponibili sul sito di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it;" Indicazioni e strumenti per le azioni di comunicazione e informazione del PR FSE+ 2021-2027.

2) Quali sono i Soggetti beneficiari della misura integrata?

I Soggetti beneficiari sono i proprietari di alloggi SAP e, in particolare, si distinguono:

- le Aziende Lombarde di Edilizia Residenziale (di seguito definite **ALER**);
- i Comuni **Capoluogo**;
- **altri Comuni** caratterizzati da specifica consistenza di patrimonio SAP e da un'utenza contraddistinta da elevati livelli di fragilità abitativa. In particolare, per "altri Comuni" si intendono i comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano, proprietari di almeno 350 alloggi SAP.

3) È obbligatoria l'attuazione di entrambe le linee (linea 1 e linea 2)?

Sì, i Progetti dovranno prevedere l'integrazione delle due linee di intervento come indicato nell'Avviso al punto B.2 "Progetti finanziabili".

4) Il Comune e l'ALER possono partecipare presentando una progettualità condivisa (es. co-progettazione) sul territorio per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi destinati alle finalità della misura? In particolar modo, l'azione che si intende condividere

è quella di cui alla Linea K.1, ossia del potenziamento dei servizi di custode e portierato sociale negli stabili SAP, mentre la Linea L.1 verrà separatamente gestita dai due enti proprietari.

Comune e ALER non possono presentare un progetto insieme in quanto l'Avviso **non prevede** la costituzione di **partenariati**, come modalità di gestione del progetto. Le alleanze sul territorio sono previste, ma il progetto sarà sempre intestato solo al Beneficiario che presentato domanda di contributo. All'interno del progetto il Beneficiario potrà coinvolgere altri soggetti compreso il Terzo Settore, come indicato nel testo dell'Avviso al punto B.2 "Progetti finanziabili".

5) Il potenziale Beneficiario può presentare il progetto a nome o per conto di un ambito territoriale?

Gli Enti, di cui all'allegato B dell'Avviso, possono presentare progetti per ambiti territoriali in cui vi sono alloggi SAP di loro esclusiva proprietà.

Linea 1 - Azione K.1

1) Sono ammissibili i costi per personale interinale rendicontati a costi reali?

Il costo sostenuto dal Beneficiario che utilizza il lavoratore in somministrazione (es. interinale) è ammissibile e comprende:

- il rimborso degli oneri retributivi e previdenziali pagati dall'agenzia di somministrazione lavoro, nei limiti dei massimali di costo orario stabiliti per il personale esterno (che sarà stabilito nelle Linee guida di rendicontazione di prossima approvazione);
- il servizio di fornitura di personale offerto dall'agenzia.

Ai fini della riconoscibilità delle spese di personale quale base di calcolo dei costi forfettari, è obbligatorio imputare la fattura afferente al contratto di somministrazione **per il solo importo relativo al costo del personale somministrato**, al netto dei costi relativi al servizio di agenzia.

Nel caso del cd "staff + 40%", come previsto dall'Avviso, i costi diversi da personale (es. costi relativi al servizio di agenzia) presenti in fattura non devono essere imputati; essi possono rientrare nella quota riconosciuta in misura forfettaria.

2) Quali sono le risorse umane le cui spese rientrano tra i "costi diretti per il personale"?

Le risorse professionali impegnate nella realizzazione del progetto possono appartenere, in relazione al rapporto con il Beneficiario, a due categorie:

- personale “interno”, ovvero persone legate al beneficiario da un rapporto di lavoro dipendente oppure nella disponibilità del beneficiario (distacco) ai sensi dell’art 30 del D.lgs 276/2003 e s.m.i.;
- personale “esterno”, ovvero risorse professionali che hanno con il beneficiario un rapporto di lavoro non dipendente.

3) Se con procedura ad evidenza pubblica viene incaricato un professionista a p.iva, la spesa può essere inserita nella voce “costi del personale”?

Nel caso di ricorso a personale esterno (es. professionista con p.iva), la spesa ricade, dunque, tra i costi del personale e affinché lo stesso costo della prestazione sia ammissibile, occorre che:

- il beneficiario predetermini con apposito incarico oltre al tipo di prestazione, gli obiettivi, il periodo in cui essa deve essere svolta, la durata in ore/giornate, il compenso complessivo previsto ed il compenso orario/giorno (nel rispetto dei regolamenti), i tempi e le modalità del pagamento;
- l’entità del costo ora/giornata non superi i massimali previsti per le risorse professionali esterne.

4) Si può impiegare, ma solo in via residuale, personale in distacco presso il beneficiario?

Per quanto riguarda la possibilità di impiegare, ma solo in via residuale, per la realizzazione delle attività del progetto personale “in distacco” da un soggetto terzo (distaccante) al soggetto beneficiario, si espone quanto segue:

- a. L’avviso prevede che si rendicontino unicamente i costi diretti del personale. Questi fanno riferimento al personale “interno” ovvero persone legate al beneficiario da un rapporto di lavoro dipendente oppure nella disponibilità del beneficiario ai sensi dell’art 30 del D.lgs 276/2003, oppure al personale “esterno”, ovvero risorse professionali che hanno con il beneficiario un rapporto di lavoro non dipendente.
- b. L’art. 30 del D.lgs 276/2003 disciplina l’istituto del “distacco” secondo cui il soggetto beneficiario del progetto può integrare nella sua struttura organizzativa il personale dipendente del soggetto (terzo cd distaccante), non beneficiario del progetto. Il dipendente del distaccante mantiene il rapporto di lavoro con quest’ultimo, ma viene "prestato" al beneficiario per un determinato periodo.

- c. Quanto agli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in distacco, essi restano a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore¹.
- d. Il distacco del lavoratore è oggetto di comunicazione obbligatoria.
- e. Il soggetto Beneficiario **deve rimborsare, entro periodo di vigenza del progetto**, il distaccante del **costo del suo dipendente distaccato** assegnato alla realizzazione di attività strettamente riferite al progetto approvato da Regione.

Quali sono i requisiti di legittimità del distacco ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 276/2003²?

Interesse del distaccante: il soggetto distaccante deve avere un interesse concreto e specifico nel distacco del lavoratore. Questo interesse non può limitarsi alla semplice fornitura di manodopera, ma deve essere legato a esigenze produttive o organizzative dell'azienda.

Temporaneità: Il distacco deve avere carattere temporaneo. Non è definita una durata massima, ma è essenziale che non si protragga indefinitamente.

Attività specifica: Il lavoratore distaccato deve svolgere mansioni precise e determinate, coerenti con le esigenze dell'ente pubblico.

Consenso del lavoratore: In alcuni casi, soprattutto se il distacco comporta un cambiamento significativo delle mansioni o un trasferimento geografico, è necessario il consenso del lavoratore.

Pertanto, nel rispetto dei requisiti di legittimità previsti dalla legge ai sensi dal art.30 D.lgs. 276/2003 s.m.i., i costi del personale distaccato possono essere riconosciuti dal FSE+ esponendo la documentazione di rendiconto pertinente: ordine di servizio, busta paga, timesheet attività, quietanza di pagamento al distaccante, etc.

¹ *A fronte della titolarità in capo al distaccante del trattamento economico rimane a suo carico anche il trattamento contributivo, che deve essere adempiuto in relazione all'inquadramento del datore di lavoro distaccante. Per quanto riguarda, invece, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il relativo premio rimane a carico del datore di lavoro distaccante ma è calcolato sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al distaccatario. Il datore di lavoro distaccante, salvo un diverso accordo fra le parti relativamente al trattamento economico e normativo, rimane poi responsabile ex art. 10 D.P.R. 1124/65 in caso di rivalsa dell'Istituto in occasione di un infortunio sul lavoro, integrante un'ipotesi di reato, occorso al distaccato presso il distaccatario quale soggetto incaricato della direzione e sorveglianza del lavoro ex comma 3 del medesimo art. 10 (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 gennaio 2004, n 3).*

¹ Ulteriori riferimenti da considerare sono: Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 gennaio 2004, n. 3; risposta all'Interpello n. 1/2011, Circolare n. 28/2005

5) Nel caso in cui il Beneficiario abbia affidato ad un Operatore economico (tramite procedura di appalto di servizi ad evidenza pubblica) un modello di gestione sociale riconducibile alla linea 1, è possibile imputare i costi del personale assunto dall'Operatore Economico con funzione di Custode Sociale ai costi diretti per il personale dell'azione K.1?

Il rapporto di lavoro deve essere con il Beneficiario e di conseguenza, in riferimento al caso proposto, essendo il personale dipendente dell'operatore economico (non Beneficiario), non possono essere imputati come costi diretti dell'operazione.

È possibile riconoscere i costi del personale ma non le prestazioni di servizio. In particolare, i costi diretti del personale fanno riferimento al personale "interno" oppure al personale "esterno" come meglio specificato nella risposta al quesito 2).

6) L'affidamento a persona o società per lo sviluppo informatico di una APP dedicata ai beneficiari del progetto è ammissibile tra i costi diretti per il personale?

Nel Piano dei conti è possibile individuare solo personale (non società, che invece potrebbe sarebbe coperta da costi forfettari) che si occupi di sviluppo/gestione di una APP dedicata ai destinatari (inquilini SAP), purché rientri nella definizione di personale interno o personale esterno.

7) Nel caso in cui il potenziale Beneficiario coinvolga nel progetto il gestore degli alloggi SAP (società in-house al 100%), è possibile inserire e poi rendicontare i costi relativi a dipendenti/collaboratori del gestore stesso all'interno della voce "personale" della linea 1 azione K1?

No, non è possibile. Come già specificato nella risposta al quesito 5), il personale impegnato nel progetto deve avere un rapporto diretto con il beneficiario, ovvero ALER/Comuni come individuati nell'Avviso, in qualità di personale interno o esterno contrattualizzato con il beneficiario.

Potranno essere riconosciuti i costi del personale delle società in-house solo se inquadrato nell'ambito del "distacco" ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 276/2003 e s.m.i.

8) Cosa si intende per "contesto urbano diffuso"?

Per contesto urbano diffuso si intende un areale, che può comprendere l'aggregazione di più comuni, ma ricadente all'interno di una stessa provincia. Si ricorda che l'Avviso elenca specifici indicatori per caratterizzare gli ambiti territoriali di progetto.

9) È possibile presentare un'unica proposta riferita ad un ambito territoriale che comprenda un contesto urbano diffuso costituito da un insieme di complessi di edifici SAP, anche non contigui e localizzati in zone diverse della città, per i quali verrebbe proposto un modello di gestione unitario?

Si, è possibile presentare un progetto che preveda un contesto urbano diffuso che consiste in un insieme di complessi/quartieri di edifici SAP localizzati in zone diverse della città.

10) Nel caso in cui il potenziale Beneficiario intenda stipulare un accordo (conforme alle caratteristiche della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023) con un'Azienda che ha natura di ente pubblico economico, al fine di ingaggiare la risorse umane e strumentali utili all'esecuzione del progetto, è possibile rendicontare all'interno della voce "personale" i costi relativi a dipendenti mediante giustificativi di spesa intestati all'Azienda?

L'Avviso non prevede la concessione di delega da parte del beneficiario ad altro soggetto né tanto meno la rendicontazione del personale nel piano dei conti del progetto.

11) Con riferimento alle "azioni di co-progettazione e coinvolgimento di diversi settori, compreso il Terzo Settore, responsabili di azioni e funzioni in campo sociale e sociosanitario (ASST e ATS), formazione e istruzione e lavoro", previste dall'Allegato A dell'Avviso, e al Codice del Terzo Settore (Artt. 55 e 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 che approva le "Linee guida sul rapporto fra PA ed Enti del Terzo Settore"), si chiede se i giustificativi di spesa del personale degli Enti del Terzo Settore partner di progetto possono essere ritenute ammissibili.

L'Avviso non prevede la costituzione di partenariati ai fini della presentazione dei progetti e di conseguenza non sono ammissibili giustificativi di spesa relativi al personale che non abbiano un rapporto di lavoro diretto con il beneficiario (Comuni/Aler come definito dall'Avviso).

Linea 2 - Azione L.1

1) Quali sono i cittadini che possono accedere alla misura?

Inquilini di alloggi SAP (Servizi abitativi Pubblici) esclusivamente residenti nell'ambito territoriale di progetto come definito nella domanda di adesione al bando.

2) Con riferimento ai rimborsi da riconoscere agli utenti a cui attiveremo la misura L.1, il rimborso a chi può essere riconosciuto?

Il rimborso **può** essere riconosciuto a:

- chi percepisce il reddito di inclusione;
- chi percepisce il sostegno "genitori separati".

Il rimborso **non può** essere riconosciuto a:

- chi ha ottenuto il Contributo regionale di solidarietà (per gli anni 2024/2025/2026).

Inoltre, è necessario tener presente che la duplicazione del finanziamento sulle medesime spese **non** è mai ammessa.

3) Le somme eventualmente risparmiate sulla misura L.1., possono essere utilizzate per aumentare il numero dei destinatari per fornire possibilità a più utenti?

Sì, è possibile; si ricorda che non è possibile però apportare modifiche sull'importo massimo del contributo energetico stabilito all'atto della adesione al bando.

4) I limiti ISEE sono invalicabili?

Sì, la misura non è generalizzata ed estensiva, ma limitata ad una platea definita anche dai limiti ISEE.

5) Quali sono le spese ammissibili per la misura L.1?

Definizione delle spese energetiche di riscaldamento: costi per energia forza motrice per pompe di riscaldamento, costi per erogazione del riscaldamento domestico degli alloggi (no parti comuni), acqua calda centralizzata solo durante il periodo della stagione termica.

Non sono ammissibili quali spese energetiche di riscaldamento quelle di inquilini in condomini misti, dove le spese sono pagate dall'inquilino direttamente all'amministratore o dall'ente proprietario direttamente all'amministratore.

6) Nell'Avviso - All. A si riportano i seguenti requisiti dei destinatari:

- essere assegnatario di alloggio destinato a Servizio Abitativo Pubblico (SAP) da almeno 12 mesi e appartenere alle fasce di accesso e protezione, come definite nella legge regionale 27/2009, art.31 c.4, (anche in presenza di morosità per canone e/o spese comuni, se è presente un piano di rientro)
- ISEE ORDINARIO/CORRENTE in corso di validità, da 9.360,01 a 15.000 euro.

È da considerarsi necessaria la compresenza dei due requisiti o è sufficiente essere in possesso solo di uno?

Sì, è da considerarsi necessaria la compresenza dei due requisiti.

7) L'esclusione è totale o solo per la quota economica di Bonus energetico nazionale già riconosciuto all'assegnatario?

Per la misura L.1 non sono ammesse spese per utenze personali, che sono coperte dal Bonus energetico nazionale (con limiti di ISEE).

8) Si indica al terzo capoverso che la misura esclude espressamente uscite di cassa per utenze personali già coperte del cosiddetto bonus energetico nazionale.

Alcune unità immobiliari sono dotate di caldaia interna, altre unità immobiliare di riscaldamento centralizzato il quale poi viene evidenziato come "servizio a rimborso".

Possiamo considerare finanziabili le utenze che hanno una contrattualizzazione diretta dell'inquilino con il gestore della luce e del gas sebbene siano residenti in alloggi SAP?

Non è possibile considerare finanziabili le utenze che hanno una contrattualizzazione diretta dell'inquilino, pur comprendendo la situazione di difficoltà che comporta per queste famiglie.

9) Come procedere nel caso in cui il Comune (potenziale Beneficiario) non riscuota direttamente i rimborsi delle spese di riscaldamento centralizzato da parte degli inquilini assegnatari degli alloggi SAP di propria proprietà, ma si avvalga dell'ALER, con la quale ha stipulato una Convenzione?

- Il Comune presenta il progetto K1-L1;
- Il progetto contiene per L1 il riferimento alla convenzione con Aler;
- Siccome L1 prevede esclusivamente contributi alle persone per l'abbattimento dei costi energetici, il Comune si avvale delle funzioni esercitate da Aler per rilevare i costi di riscaldamento degli inquilini, istruire la richiesta dell'inquilino ed erogare il contributo come previsto dall'Avviso.
- Il Comune, in quanto beneficiario K1+L1, riceve documentazione analitica da parte di Aler, e presenta il rendiconto a Regione. A sua volta il comune trasferisce ad Aler le risorse dell'Avviso.